

DECRETO DIRIGENZIALE N. 23 del 16 marzo 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE BENEVENTO - Comune di Pietrelcina. Utilizzazione di area demaniale costituita dall'alveo del Vallone Vado Pilone - Concessione d'uso (art. 6 D.Lgs. n. 228 del 18.5.2001; comma 7, art. 32 L. n. 724 del 23.12.1994).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO

PREMESSO:

- che con Decreto Dirigenziale n. 98 del 25.11.2004, è stato rilasciato il nulla osta, reso ai fini idraulici, per i lavori di "*Realizzazione opere idriche e fognarie nell'ambito del territorio comunale di Pietrelcina*";
- che il progetto approvato prevede un attraversamento, con condotta fognaria, del Vallone Vado Pilone, alla località omonima;
- che il Comune di Pietrelcina, con nota n. 12958/06 del 20.12.06 (prot. di Settore n. 1063914 del 22.12.2006), ha richiesto la concessione per l'utilizzazione dell'area demaniale impegnata dall'attraversamento suddetto;
- che ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 241/90, il funzionario arch. Giuseppe Di Martino, è stato individuato, come agli atti, Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO:

- che la gestione amministrativa delle aree demaniali è soggetta, ai sensi dall'art. 6 del D. Lgs. n. 228/2001, alla normativa di cui alle leggi n. 567 del 12.06.1962, n. 11 dell' 11.02.1971 e n. 203 del 3.05.1982;

PRESO ATTO:

- della relazione n. 237815 del 13/03/2007, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente del Servizio 02;

RITENUTO:

- che l'utilizzazione dell'area demaniale occupata dall'attraversamento in progetto non trova alcun impedimento o limitazione nelle citate leggi n. 567/1962, n. 11/1971 e n. 203/1982;
- che l'opera in discorso sia assimilabile alle fattispecie di cui all'art. 32, comma 7 della L. n. 724 del 23.12.1994 e, pertanto, la sua utilizzazione sia soggetta al solo canone ricognitorio da applicarsi con decorrenza dalla data di inizio lavori (1/10/2006);

VISTO:

- il R.D. n. 523 del 25/7/1904;
- la L. n. 567 del 12/06/1962;
- la L. n. 11 dell'11/02/1971;
- la L. n. 203 del 3/05/1982;
- la L. n. 241 del 7/8/1990;
- la L.R. n. 11 del 4/7/1991;
- il D.Lgs. n. 29 del 3/2/1993;
- la L. n. 724 del 23.12.1994;
- la Delibera di G.R. n° 3466 del 3/6/2000;
- la Delibera di G.R. n° 5154 del 20/10/2000;
- il D. Lgs. n. 228 del 18.05.2001;
- la L.R. n. 7 del 12/9/2002;
- il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell'A.G.C. LL.PP. n. 75 del 6/9/2006;
- la L.R. n. 2 del 19/1/2007;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Posizione Organizzativa Opere Idrauliche e Vigilanza Idraulica e su conforme proposta del Responsabile del Procedimento, nonché del Dirigente del Servizio 02;

CONCEDE

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, al Comune di Pietrelcina con sede nella Casa comunale sita al Corso Padre Pio P.I. n. 8000175062 (di seguito definito Concessionario), l'uso dell'area demaniale impegnata dalla proiezione verticale della condotta fognaria che attraversa il Vallone Vado Pilone, tra i vertici delle particelle catastali nn. 220 e 321, in destra idraulica, e nn. 193 e 214, in sinistra idraulica, del foglio n. 18, precisando che:

1. la concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) con decorrenza dalla data di registrazione del presente provvedimento;
2. il Concessionario potrà godere della continuità giuridica dell'atto solo ed esclusivamente se ne farà richiesta entro 6 (sei) mesi antecedenti la sua naturale scadenza, in caso contrario si configura l'ipotesi di nuova istanza;
3. a garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il Concessionario dovrà costituire un deposito cauzionale (ad integrazione di quello di € 123,95 già versato in data 19.07.06) di € 13,72 (euro tredici/72), (differenza tra quello versato e quello corrispondente ad un'annualità del canone stabilito), mediante versamento sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, utilizzando il codice di tariffa n. 1521;
4. il Concessionario, per l'occupazione dell'area demaniale innanzi individuata, pagherà all'Amministrazione Regionale un canone annuo complessivo di € 151,44 (centocinquantaquattro/44) così distinto:
 - a. canone "ricognitorio", art. 32 L. n. 724 del 23.12.1994, riferito all'anno solare, pari ad € 137,67 (euro centotrentasette/67) che sarà aggiornato annualmente in base all'indice I-STAT medio relativo all'anno solare precedente;
 - b. imposta regionale pari al 10% del canone annuo (L. n. 281/70 e L.R. n. 1/72 articoli 7, 8 e 9) per un importo di € 13,77 (euro tredici/77);
5. il canone di cui al punto 4, deve essere corrisposto entro i primi 30 (trenta) giorni dell'anno di riferimento anche nel caso di pendente contestazione giudiziale di qualsiasi natura tra le parti, con versamento su apposito bollettino di c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, utilizzando il codice di tariffa n. 1520;
6. per l'anno in corso il canone va corrisposto in dodicesimi tenendo presente che la frazione di mese superiore a 15 (quindici) giorni è considerata mese intero;
7. il concessionario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto, dovrà versare un canone per l'occupazione pregressa dell'area a far data dall'1/10/2006 (inizio lavori) per un importo complessivo di € 74,97 (settantaquattro/97), da versare secondo le modalità di cui al punto 5;
8. per eventuali ritardati pagamenti il Concessionario è costituito sin d'ora in mora nella misura del tasso legale di interesse maggiorato di un punto;
9. la morosità oltre il ventiquattresimo mese configura di fatto la condizione di revoca, valutata unilateralmente dal concedente;
10. la revoca o qualsiasi altra forma di decadenza comporterà il ripristino dei luoghi; la conseguenziale rimozione dei manufatti avverrà a cura del concessionario in un periodo non superiore a 12 mesi, a partire dalla data di notifica dell'atto di revoca o decadenza; in caso di inadempienza la rimozione e il ripristino sarà effettuata dal concedente con addebito delle spese al concessionario (art. 378 L. 2248 del 20.03.1865 allegato F);
11. tutte le spese in bollo, concessioni governative e quanto altro dovuto all'Erario per il presente decreto sono a carico del Concessionario;
12. la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti e/o funzionari dello Stato, della Regione Campania e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento;

13. la Regione Campania ha la facoltà di rivedere ed aggiornare il canone in dipendenza di diverse disposizioni legislative ed è fatto obbligo al Concessionario di corrispondere le eventuali maggiorazioni;
14. il Concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero della Regione Campania da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;
15. e' vietato al Concessionario d'imporre e/o permettere che si impongano da altri, servitù di qualsiasi natura, ed è tenuto a denunciare eventuali servitù abusive che riscontrasse sul bene oggetto della concessione, sotto pena dei danni e delle spese;
16. per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e/o del Codice Civile;
17. avverso il presente provvedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, potrà essere prodotto ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento, di cui è parte integrante la relazione sopraccitata, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

- alla Segreteria di Giunta;
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa;
- al Comune di Pietrelcina.

Benevento, li 16 marzo 2007

Il Dirigente
dott. Vincenzo Sibilio

REGIONE CAMPANIA

SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO

COMUNE DI PIETRELCINA. UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE, IMPEGNATA
DALL'ATTRAVERSAMENTO CON TUBO FOGNARIO DEL VALLONE VADO PILONE.

RELAZIONE ISTRUTTORIA – DEMANIO IDRICO

PREMESSO:

- che su istanza del Comune di Pietrelcina (ns. prot. 647879 del 10.08.2004) con Decreto Dirigenziale n. 98 del 25.11.2004 è stato rilasciato il nulla osta, reso ai fini idraulici, per i lavori di attraversamento aereo del Vallone Vado Pilone con una condotta fognaria, costituita da una struttura reticolare nella quale è inserito un tubo del diametro di 300 mm;
- che il Comune, con nota n. 7531 dell'8. 8.2006 (ns. prot. n. 696394 del 21/08/2006), ha richiesto la concessione per l'utilizzazione dell'area demaniale impegnata dalla proiezione verticale della struttura costituente l'attraversamento suddetto;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Pietrelcina con nota n. 1921 dell'1.3.2007, acquisita al ns. prot. n. 208102 del 6.3.2007, ha comunicato che i lavori di realizzazione delle opere in discorso hanno avuto inizio nel mese di ottobre 2006;
- che l'utilizzazione dell'area, così come sopra individuata, non trova alcun impedimento o limitazione nella normativa che regola l'attività amministrativa connessa alla gestione del demanio idrico (L. n. 567 del 12.06.1962; L. n. 11 dell' 11.02.1971 e L. n. 203 del 3.05.1982), applicabile in virtù dell'art. 6 del D. Lgs. n. 228 del 18.05.2001;

RITENUTO:

- che l'opera in discorso sia assimilabile alle fattispecie di cui all'art. 32, comma 7 della L. n. 724 del 23.12.1994 e, pertanto, la sua utilizzazione sia soggetta al solo canone ricognitorio da applicarsi con decorrenza dalla data di inizio lavori (1/10/2006);

SI E' DEL PARERE

che si possa concedere in uso al Comune di Pietrelcina l'area demaniale impegnata dalla proiezione verticale della struttura che attraversa il Vallone Vado Pilone, tra i vertici delle particelle catastali n. 220 e 321, in destra idraulica, e n. 193 e 214, in sinistra idraulica, del foglio n. 18, precisando che:

1. il Concessionario, a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale, pari ad un'annualità del canone stabilito per l'anno in corso, mediante versamento del relativo importo sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, utilizzando il codice di tariffa n. 1521;
2. il canone annuo per l'occupazione dell'area demaniale, da corrispondere all'Amministrazione Regionale, entro i primi 30 giorni dell'anno, mediante versamento

- effettuato con le stesse modalità di cui al punto 1, ad eccezione del codice di tariffa che sarà il n. 1520, è determinato dalla sommatoria dei seguenti fattori (a+b+c);
- a. canone “*ricognitorio*”, art. 32 L. n. 724 del 23.12.1994, riferito all’anno solare;
 - b. aggiornamento annuale in base all’indice ISTAT medio relativo all’anno solare precedente;
 - c. imposta regionale pari al 10% del canone annuo (L. n. 281/70 e L. R. n. 1/72 articoli 7, 8 e 9);
3. il canone relativo all’anno di emissione dell’atto di concessione, ovvero al periodo compreso tra la data del provvedimento ed il 31 dicembre, va computato in dodicesimi, tenendo presente che la frazione di mese superiore a 15 (quindici) giorni è considerata mese intero;
4. il Concessionario dovrà inoltre versare, entro 30 giorni dalla data di notifica dell’atto di concessione, il canone per l’occupazione pregressa dell’area (periodo compreso tra l’inizio dei lavori e la data di registrazione della concessione), il cui importo complessivo è determinato dalla sommatoria dei seguenti fattori (a+b):
- a. canone relativo al periodo tra l’1.10.2000 (inizio lavori) ed il 31.12.2006, espresso in dodicesimi;
 - b. canone relativo al periodo compreso tra l’1/1/2007 e la data di registrazione della concessione, espresso in dodicesimi.

Il Funzionario Istruttore
p.i. Luigi Furno

Il Responsabile del Procedimento
arch. Giuseppe Di Martino

Visto si approva:

Il Dirigente del Servizio 02
Dott. geol. Giuseppe Travia